

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 38**

*(Incentivi alle imprese)(3)*

**1.** Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".

**2.**

( ABROGATO )

(2)

**3.** Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di micro, piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

(1)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005

**2** Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011

**3** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.